ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCIANTI ALL'INGROSSO ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) – ALLEGATO III/F.a del DM 12/11/09

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
c) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
d) la documentazione prevista dalle normative vigenti relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla legislazione fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;

9. commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate;
10. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
11. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
12. emettere il passaporto di sostituzione "RP", in caso di ripartizione di partite accompagnate da passaporto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
13. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
14. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
15. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.